

# COMMISSIONE TARIFFE E PARCELLE

## NOTE INFORMATIVE SU PARCELLE E TARIFFE

(aggiornamento al D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27)

### Aggiornamento dei criteri per l'istruttoria e la convalida delle parcelle a seguito dell'approvazione della Legge 27 del 24 marzo 2012 che ha convertito il Decreto Legge 1 del 24 gennaio 2012

A seguito degli aggiornamenti e delle modifiche normative in materia di "Tariffe Professionali" si indicano le condizioni essenziali per l'acquisizione di incarichi professionali ed i criteri applicati dalla Commissione Parcelle dell'OAPPC per le valutazioni delle parcelle.

#### 1) Incarico prima del 24 gennaio 2012

Quando l'accordo è stato stipulato prima del 24 gennaio 2012, la Commissione è tenuta ad applicare i criteri previsti da "Regolamento Commissione Parcelle e Tariffe OAPPC di Catania", operando:

- a) verifica degli elaborati,
- b) corrispondenza degli stessi con le prestazioni programmate,
- c) applicazione delle tariffe e delle interpretazioni del CNA e dell'Ordine.

Restano esclusi dalle valutazioni della Commissione accordi o contratti che prevedano un compenso "forfettario" in luogo dell'applicazione delle tariffe.

#### 2) Accordi stipulati dopo il 24 gennaio 2012.

La nuova normativa (DM n°1/2012 e Legge n°27/2012 all'art 9 c.3) pur non stabilendo la necessità di un vero e proprio contratto, ritiene obbligatorio che venga pattuito un compenso.

Nel caso di stipula di contratto tra le parti, devono essere espressamente indicati:

- a) grado di complessità dell'incarico;
- b) informazioni sugli oneri ipotizzabili, dal conferimento alla conclusione;
- c) riferimento alla polizza assicurativa;

Oververo:

- d) Nota con singole prestazioni e dei relativi costi comprensivi di spese

### **L'inottemperanza di quanto disposto nel comma 3 costituisce illecito disciplinare del professionista**

La Commissione in ottemperanza a disposto normativo per l'accoglimento delle richieste di parere o di convalida di una parcella deve verificare come prima condizione, indispensabile, la presenza di un accordo tra le parti, un contratto scritto o verbale, al quale è legato un preventivo di massima dell'onorario, la cui misura risulti "adeguata all'importanza dell'opera" e "pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi"

### **Il contratto e/o il preventivo devono essere resi noti al cliente**

A tal fine si esplicita che il "**compenso**" può essere **considerato come pattuito** quando la valutazione dello stesso, nelle forme indicate dalla legge, sia stata anche solo comunicata, pur senza una formale sottoscrizione da parte del cliente, ma rendendo noto al Cliente "la misura del compenso anche con un preventivo di massima".

### **ATTENZIONE:**

- Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (art. 9) ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, e ne ha vietato qualsiasi riferimento nei contratti.
- Le definizioni contenute nei parametri di cui al D.M. 140/12 sono stati introdotti per i casi di contenzioso.

